

75100, iscritta al registro delle Imprese della Camera di Commercio di Matera, codice fiscale, numero d'iscrizione e partita IVA 01025950773, numero REA MT- 67114. L'operatore economico sopra costituito, in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dalla normativa vigente, nel prosieguo del presente atto verrà chiamato per brevità anche **"Operatore economico contraente"**.

Detti componenti, della cui identità personale io Segretario Generale sono certa, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale:

PREMETTONO CHE:

- con **Determinazione Dirigenziale n. 1850 del 27/12/2022**, si disponeva di procedere all'individuazione dell'operatore economico con il quale sottoscrivere un **Accordo quadro**, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del **servizio di Asilo Nido del Comune di Altamura**, per il periodo di **30 (trenta) mesi**, mediante **procedura aperta** da esplicitarsi su piattaforma telematica EmpULIA, da aggiudicarsi con il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, per un importo a base di gara pari a **€ 1.479.165,11 (unmilionequattrocentosettantanovemilacentosessantacinque/11)**, oltre IVA, dando atto che, trattandosi di Accordo quadro, i singoli interventi saranno di volta in volta individuati dall'Amministrazione e saranno disciplinati con specifici contratti attuativi, nei quali saranno altresì stabiliti i relativi im-

porti, nel limite dell'importo dell'Accordo.

- veniva acquisito il seguente C.I.G.: **9624723CAB**;

- a conclusione delle attività di gara, con **Determinazione**

dirigenziale n. 669 del 27/04/2023, si aggiudicava all'Opera-

tore economico contraente la procedura aperta inerente l'Ac-

cordo quadro in oggetto, il quale formulava un ribasso per-

centuale del **11,72% (undici/72%)** da applicarsi all'importo u-

tente mensile posto a base di gara;

- la minore spesa determinata sulla base del ribasso offer-

to, non modifica l'importo totale dell'Accordo quadro, aven-

do soltanto la funzione di quantificare le maggiori presta-

zioni che potranno essere, eventualmente, affidate all'Opera-

tore economico contraente, mediante specifici contratti at-

tuativi, fino alla concorrenza dell'importo totale lordo, in-

dicato nel quadro economico generale approvato con la su ci-

tata determina a contrarre;

- il RUP attestava l'esito positivo delle prescritte verifi-

che di cui all'art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, in meri-

to al costo della manodopera dichiarato in sede di gara dal-

l'operatore economico proposto aggiudicatario;

- con richieste inoltrate alla Banca Dati Nazionale Unica

della Documentazione Antimafia, si richiedevano alla Prefet-

tura di Matera il rilascio delle Comunicazioni Antimafia ine-

renti degli operatori economici "SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

LA CITTÀ ESSENZIALE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI" e

"IL PUZZLE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE", Cooperativa consorziata al suddetto Consorzio, con sede in Matera, Piazza Delle Costellazioni n. 31, C.F. e P.IVA 00705820777, esecutrice del servizio di gestione asilo nido, come da dichiarazione resa dall'Operatore economico contraente in sede di gara, e che la suddetta Prefettura rilasciava per il primo Informazione liberatoria ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

- è pervenuta informazione liberatoria provvisoria in merito all'operatore economico "IL PUZZLE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE" ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. n. 76/2020;
- sono stati acquisiti i D.U.R.C. relativi alle società citate in premessa, tutti con esito regolare ed in corso di validità.

TANTO PREMESSO

Le parti come sopra costituite, volendo far risultare da apposito atto formale le modalità, le norme e le condizioni del presente Accordo quadro, di comune accordo stabiliscono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO.

Il Comune di Altamura, come sopra rappresentato, affida all'Operatore economico contraente che, come sopra rappresentato, accetta, l'Accordo quadro per l'affidamento della gestione dei servizi di asilo nido comunale e sezione primavera, ex art. 53 Regolamento regionale n. 4/2007 e s.m.i., da

eseguirsi presso la struttura Asilo nido, sita in Altamura alla Via Gravina (**CIG: 9624723CAB**).

L'Operatore economico contraente si impegna ad eseguire i servizi che gli saranno ordinati nel rispetto dei patti risultanti dal presente Accordo quadro, dichiarando che li assumerà con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio. Le prestazioni affidabili ai sensi del presente Accordo quadro consistono nell'esecuzione di tutti gli interventi descritti nel **Capitolato Speciale d'Appalto**, allegato al presente atto sotto la lettera "A", e nell'**Offerta tecnica migliorativa** formulata dall'Operatore economico contraente, allegata al presente atto sotto la lettera "B".

L'Operatore economico contraente dichiara altresì che le prestazioni oggetto del presente contratto saranno eseguite dalla società "**IL PUZZLE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE**", Cooperativa, con sede in Matera, Piazza Delle Costellazioni n. 31, C.F. e P.IVA 00705820777, consorziata con la "**SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LA CITTÀ ESSENZIALE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI**".

Art. 2 - IMPORTO CONTRATTUALE. DURATA.

L'importo dell'Accordo quadro per l'intera durata, è pari a **€ 1.479.165,11 (unmilionequattrocentosettantanovemilcentosessantacinque/11)**, oltre IVA.

I corrispettivi contrattuali dei singoli contratti attuativi del presente Accordo quadro, saranno determinati sulla base

del ribasso del **11,72%** offerto in sede di gara, da applicarsi al costo mensile utente posto a base di gara, pari a € **1.098,42 (mille novantotto/42)**, oltre IVA.

Ai singoli contratti attuativi sarà pertanto applicato il costo mensile utente risultante dal ribasso offerto, pari a € **969,69 (novecentosessantanove/69)**, oltre IVA. L'importo massimo stimato deve intendersi come "plafond" da cui attingere per finanziare i singoli interventi per tutta la durata dell'Accordo quadro.

La sottoscrizione del presente Accordo quadro non impegna in alcun modo la Stazione appaltante ad affidare prestazioni nei limiti di importi definiti dall'accordo stesso e le stesse potranno essere commissionate attraverso specifici contratti attuativi, la cui stipulazione sarà subordinata al reperimento delle provviste finanziarie, in conformità a quanto previsto dall'allegato C.S.A.

Il presente Accordo quadro avrà validità di **30 (trenta) mesi** a decorrere dal **11/05/2023**, nell'arco dei quali potranno essere stipulati i singoli contratti per i servizi oggetto dell'affidamento, nelle modalità previste ex art. 17 del C.S.A. allegato, salvo che precedentemente a tale termine siano stati attivati contratti sino alla concorrenza dell'importo complessivo dell'Accordo quadro. È vietata qualsiasi forma di rinnovo tacito.

Resta inteso che i contratti attuativi stipulati nel periodo

di vigenza del presente Accordo quadro, dovranno essere portati a compimento anche se nel corso della loro esecuzione, l'Accordo cessi la sua efficacia.

Qualora l'importo complessivo dell'Accordo quadro non fosse esaurito nel periodo suddetto, l'Operatore economico contraente non avrà nulla a pretendere poiché tale somma non costituisce per esso il minimo garantito.

Art. 3 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo quadro, anche se non materialmente allegati tutti gli atti di gara approvati con la su citata determinazione a contrarre.

Gli elaborati "Capitolato Speciale d'Appalto" ed "Offerta tecnica" vengono allegati materialmente al presente contratto, a formarne parte integrante e sostanziale, rispettivamente sotto le lettera "A" e "B".

Art. 4 - ELEZIONE DEL DOMICILIO.

Ai sensi dell'art. 25 del C.S.A. allegato, l'Operatore economico contraente elegge domicilio presso la Casa Municipale del Comune di Altamura.

Art. 5 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.

I servizi oggetto del presente atto dovranno essere ordinati ed eseguiti secondo le modalità minime di cui all'allegato C.S.A., ed in esso specificate sub art. 8, nonché alle modalità incrementali indicate nell'allegata Offerta tecnica mi-

glierativa, che costituiscono espresso impegno contrattuale a carico dell'Operatore economico contraente, in particolare modo al paragrafo D, rubricato "Ulteriori servizi collegati all'oggetto dell'appalto", ai quali si fa integrale riferimento.

Art. 6 - MODALITÀ DI PAGAMENTO.

La Stazione appaltante corrisponderà all'Operatore economico contraente l'importo fissato nei contratti attuativi su presentazione di regolare fattura che indichi il periodo in cui sono state svolte le prestazioni di riferimento e le coordinate del conto corrente bancario o postale dedicato anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche.

Detto importo sarà liquidato in ratei bimestrali posticipati entro 60 giorni dalla verifica della regolare esecuzione con redazione di una relazione sintetica di positiva valutazione del servizio.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si richiama integralmente quanto disposto dall'art. 20 del C.S.A. allegato.

Art. 7 - CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI.

Ai sensi dell'art. 2 del C.S.A. allegato, la Stazione appaltante, a partire dal secondo anno di vigore del presente Accordo quadro, su richiesta scritta dell'Operatore economico contraente, che motivi e comprovi dettagliatamente eventuali aumenti dei costi sopportati (con particolare riferimento al

costo del personale), potrà procedere alla revisione del costo orario, a seguito di istruttoria del RUP, nel limite massimo del 75% della variazione dell'indice ISTAT FOI.

La richiesta può essere presentata una sola volta per anno di vigenza dell'Accordo quadro e il RUP dovrà pronunciarsi in merito all'accoglimento della stessa entro 15 giorni dalla data della richiesta completa di tutti i documenti necessari. La variazione avrà effetto sui contratti attuativi stipulati successivamente all'approvazione della revisione.

Art. 8 - RITENUTE.

Relativamente ai pagamenti relativi al presente servizio, l'Amministrazione comunale opererà, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, per ogni contratto attuativo del presente Accordo quadro, una ritenuta dello **0,50% (zero/50%)**.

Tali ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione comunale del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Trovano in ogni caso applicazione al presente contratto le norme, di cui al richiamato art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 in materia di interventi sostitutivi della Stazione Appaltante in caso di inadempienza contributiva e/o retributiva dell'Operatore economico contraente.

Art. 9 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

L'Operatore economico contraente assume gli obblighi di trac-

ciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e successive modifiche. In particolare dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A., dedicati, anche se non in via esclusiva, alla registrazione di tutti i movimenti finanziari relativi al presente accordo quadro, ivi compresi quelli tra il Consorzio e le imprese consorziate, i quali dovranno essere eseguiti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Negli eventuali contratti con i subcontraenti della "filiera delle imprese", l'Operatore economico contraente si obbliga ad inserire, a pena di nullità degli stessi, apposita clausola contrattuale relativa all'ottemperanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. Nel caso in cui l'Operatore economico contraente, abbia notizia dell'inadempimento del rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010 da parte dell'eventuale sub Operatore economico contraente e/o subcontraente, dovrà procedere all'immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Uf-

ficio Territoriale del Governo di Bari. L'Operatore economico contraente, comunicherà al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi ai lavori alla sottoscrizione di ogni singolo affidamento nonché, nello stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Parimenti, l'Operatore economico contraente dovrà comunicare al Comune ogni modifica in merito a tale conto corrente ed alle persone incaricate ad operare su questo.

Art. 10 - VERIFICHE PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE.

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 40/2008, come modificato dall'art. 1 comma 987 della L. 205/2017 le Amministrazioni pubbliche, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a € 5.000,00 (cinquemila/00), procedono ad inoltrare un'apposita richiesta all'Agenzia delle Entrate - Riscossione al fine di verificare se il beneficiario sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.

Resta fermo che la Stazione Appaltante non procederà al pagamento delle fatture di acconto ove dal DURC risulti attestata l'irregolarità contributiva.

Art. 11 - TUTELA DEI LAVORATORI.

L'Operatore economico contraente dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e gli accordi integrativi, territoriali

ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. L'Operatore economico contraente è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. Il mancato pagamento della retribuzione e dei contributi assistenziali e previdenziali e delle ritenute fiscali rappresenta grave violazione contrattuale per la quale la stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà risolvere il presente contratto qualora l'Operatore economico contraente, i suoi dipendenti e/o i suoi collaboratori violino gli obblighi, di cui al D.P.R. n. 62/2013, recante le norme del "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", applicabili agli stessi in quanto compatibili.

Art. 12 – OBBLIGHI ED ONERI.

Sono a carico dell'Operatore economico contraente, e quindi da considerarsi compresi negli importi dei singoli affidamenti discendenti dal presente Accordo e remunerati con i prezzi di contratto, anche gli oneri e obblighi di cui agli artt. 11, 12 e 13 dell'allegato C.S.A., ai quali si fa integrale richiamo.

Sono altresì a carico dell'Operatore economico contraente tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni agli utenti, alle persone e alle cose nella esecuzione dei servizi affidati nell'ambito del presente Accordo quadro.

L'Operatore economico contraente si obbliga a tenere indenne la Stazione appaltante da ogni controversia o causa diretta od indiretta, dipendente da omissioni o violazioni della normativa vigente delle quali esso è il solo responsabile.

ART. 13 - PENALITÀ.

La ritardata ultimazione dei singoli affidamenti rispetto ai tempi indicati nei singoli contratti attuativi del presente Accordo quadro, per fatti non imputabili alla Stazione appaltante o non dipendenti da cause di forza maggiore, comporta l'applicazione in danno dell'Operatore economico contraente di una penalità pari allo **0,5 per mille** del valore del contratto attuativo, per ogni giorno di ritardo.

Il pagamento della penalità avverrà mediante trattenuta sulla prima liquidazione successiva e/o sulla cauzione che dovrà essere in tal caso immediatamente reintegrata.

Per quanto non previsto nel presente articolo, si fa integrabile richiamo all'art. 21 del C.S.A. allegato.

Art. 14 - GARANZIA PER L'ESECUZIONE.

A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il presente Accordo quadro, l'Operatore economico contraente,

in possesso dei requisiti di cui all'art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, ha prodotto garanzia fidejussoria definitiva di € 86.679,08, pari al 5,86% dell'importo contrattuale, con polizza n. 113632280, rilasciata in data 11/05/2023 dalla compagnia GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A.

La cauzione sarà svincolata con le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 15 - POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE.

L'Operatore economico contraente ha prodotto apposita polizza assicurativa R.C.T., n. 113652705, rilasciata in data 15/05/2023 dalla compagnia GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A., per i seguenti massimali assicurati: R.C.T.: € 2.500.000,00; R.C.O.: € 2.500.000,00, espressamente operante per il presente Accordo quadro.

Art. 16 - SUBAPPALTO.

L'Operatore economico contraente in sede di gara ha dichiarato di non volersi avvalere dell'istituto del subappalto, e pertanto è obbligato ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente contratto.

Art. 17 - MODIFICAZIONI SOGGETTIVE DELL'OPERATORE ECONOMICO

CONTRAENTE.

È tassativamente vietata la cessione anche parziale del presente contratto. La cessione comporterà l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, fermo restando il diritto della Stazione appaltante al

risarcimento dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute.

Per quanto riguarda le vicende soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissioni relative all'Operatore economico contraente, si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Operatore economico contraente è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione comunale ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.

ART. 18 - VERIFICA IN CORSO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.

La Stazione Appaltante o suo incaricato, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dall'allegato C.S.A., effettua la verifica della corretta gestione delle attività e della rispondenza del servizio svolto dall'Operatore economico contraente rispetto a quanto stabilito dal presente contratto, dal C.S.A. e dalla propria offerta tecnica.

A tal uopo la Stazione Appaltante, si riserva la facoltà di eseguire, nel corso dello svolgimento del servizio, controlli e verifiche di qualsiasi genere, ivi comprese quelle presso gli istituti assicurativi, previdenziali e assistenziali, sulla regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici, relativamente ai dipendenti impiegati dall'Operatore economico contraente.

Si fa integrale riferimento alla disciplina di cui all'art.

15 del C.S.A.

Art. 19 - DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI.

L'Operatore economico contraente e la Cooperativa esecutrice del servizio di Asilo nido confermano sotto la propria diretta responsabilità quanto già dichiarato in sede di gara, ossia di non essere tenute a quanto previsto dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di diritto al lavoro dei disabili.

Art. 20 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI.

L'Operatore economico contraente con la sottoscrizione del presente atto e con riferimento alle prestazioni oggetto dello stesso, si impegna a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Codice di Comportamento dei dipendenti Pubblici" e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Altamura approvato con D.G.C. n. 153/2021, di cui dichiara di essere già a conoscenza in quanto allegati alla documentazione di gara.

L'Operatore economico contraente si impegna a trasmetterne copia ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 e di quelli previsti nel codice integrativo del Comune di Altamura può costituire causa di risoluzione contrattuale.

La Stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione

contesta per iscritto al contraente il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

ART. 21 - CLAUSOLA ANTICORRUZIONE.

Costituisce causa di nullità del presente contratto, il mancato rispetto delle disposizioni dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., con l'onere di restituzione dei proventi derivanti dagli incarichi conferiti in violazione di tale normativa. A tal fine l'Operatore economico contraente, consapevole delle conseguenze anche penali derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dichiara, ai sensi della normativa sopra citata, di non aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni della cui attività l'Operatore economico contraente è o è stato destinatario.

L'Operatore economico contraente e il Dirigente del IV Settore si impegnano rispettivamente a non conferire e a non ricevere incarichi lavorativi o professionali nei tre anni successivi alla cessazione dal servizio di pubblico impiego. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li han-

no conclusi o conferiti di contrarre con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni dalla cessazione del rapporto di pubblico impiego con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 22 - ASSENZA DEL CONFLITTO DI INTERESSI.

Il Dirigente del IV Settore, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza del Comune di Altamura e il rappresentante dell'Operatore economico contraente dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che non intercorrono tra di loro cause di conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente, con particolare riferimento al D.P.R. n. 62/2013, ed al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Altamura, approvato con D.G.C. n. 3 del 31/01/2014.

Art. 23 - RISPETTO DEL PATTO D'INTEGRITÀ.

Le parti danno atto che l'Operatore economico contraente ha accettato in sede di gara le clausole del Patto d'Integrità del Comune di Altamura, di cui all'art. 1 comma 17 della Legge n. 190/2012, approvato con Deliberazione n. 175 del 22/12/2016, che si intende facente parte del presente contratto, anche se non materialmente allegato, in quanto presente nella documentazione di gara.

Art. 24 - INTERDIZIONE A CONTRATTARE ED ANTIMAFIA.

L'Operatore economico contraente in persona del sottoscritto-

re del presente contratto, legalmente abilitato a rappresentarlo, consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci, dichiara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che non sussistono sanzioni né procedimenti volti alla irrogazione di sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interdizione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Il presente contratto s'intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 92 commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 159/2011, qualora l'informazione prefettizia, che in qualunque tempo dovesse pervenire, attesti la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa tendente a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'Operatore economico contraente.

Qualora successivamente alla sottoscrizione del presente contratto o all'autorizzazione dei subappalti vengano disposte, anche soltanto per effetto di modifiche normative o variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'opera, ulteriori verifiche antimafia e queste non sortiscano esito positivo i relativi contratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti e le autorizzazioni ai subappalti revocate, ferme restando tutte le conseguenze risarcitorie a carico dell'Operatore economico contraente per tutti i danni subiti dalla stazione appaltante.

Art. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto

le informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù del G.D.P.R.

L'Amministrazione comunale tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Operatore economico contraente acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato GDPR e dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i., con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è: Comune di Altamura - Piazza Municipio - 70022 Altamura (BA) PEC: protocollo.generale@pec.comune.altamura.ba.it.

L'Operatore economico contraente si impegna ad accettare la nomina a "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 28 del G.D.P.R., a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto del Regolamento di cui sopra, tra cui l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.

L'Operatore economico contraente si obbliga a:

- assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al citato

Codice privacy - anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali;

- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;

- attivare le necessarie procedure aziendali, per identifica-

re gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;

- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al GDPR così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

ART. 26 - SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.

In caso controversie inerenti il presente contratto, le parti faranno riferimento all'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Bari.

Ai sensi dell'art. 209, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il presente Accordo quadro ed i relativi contratti attuativi, non contemplano la clausola compromissoria.

Art. 27 - SPESE CONTRATTUALI.

Sono a carico dell'Operatore economico contraente, tutte le spese relative e conseguenti al presente accordo quadro, ivi comprese quelle di bollo, copia e registro dei singoli contratti, quelle tributarie, ad eccezione dell'IVA.

Trattandosi di contratto stipulato con cooperative sociali, lo stesso è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D.Lgs. n. 117/2017.

Ai fini fiscali le parti dichiarano che il servizio di cui al presente contratto è soggetto all'imposta sul valore ag-

giunto, per cui richiedono la registrazione in misura fissa.

Del che richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto, redatto in modalità elettronica da persona di mia fiducia ed ho letto a chiara ed intelligibile voce alle costituite parti, le quali hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alle loro volontà e con me lo sottoscrivono unitamente agli allegati, del quale viene omessa la lettura per averne preso conoscenza in precedenza.

Detto atto, in uno con gli allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, viene sottoscritto in mia presenza dall'**Avv. Berardino GALEOTA**, come sopra generalizzato, Dirigente del IV Settore del "**Comune di Altamura**", con firma digitale la cui veridicità è stata da me accertata a mezzo del sistema di verifica fornito dall'Ente certificatore Infocert e ove risulta la vigenza del relativo certificato, e dal **Sig. Giuseppe BRUNO**, come sopra generalizzato, legale rappresentante della "**SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LA CITTÀ ESSENZIALE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI**", con firma digitale la cui veridicità è stata da me accertata a mezzo del sistema di verifica fornito dall'Ente certificatore Infocert e ove risulta la vigenza del relativo certificato.

Il presente atto, firmato da me, Pubblico Ufficiale Rogante, a mezzo di firma digitale, si compone di numero 23 (ventitré) pagine per intero a video, e parte della ventiquattre-

sima, sino alla fine del presente periodo, oltre gli allegati.